

Domenico Costantino

CODICE
delle
FAMIGLIE
RAGIONATO

Aggiornato al Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149


Neldiritto
Editore

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. a comma 1 lett. 1) d.P.R. 17 luglio 2015, m. 126. n testo dell'articolo, come inserito dall'art. a, comma 1, lett. §), d. P.R. 30 luglio 2012, 7. 154, era il seguente: «1. L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, nel caso di iscrizione per trasferimento da altro comune, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata. – 2. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione. – 3. Il ripristino di cui al comma 2 comporta la cancellazione dell'interessato a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). Nel caso di dichiarazione d'iscrizione per trasferimento da altro comune o da comune di iscrizione AIRE, l'ufficiale d'anagrafe comunica immediatamente il provvedimento di cancellazione adottato al comune di provenienza o di iscrizione AIRE, al fine del ripristino della posizione anagrafica dell'interessato con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione».

19–19-bis. (Omissis).**Capo IV – Formazione ed ordinamento delle schede anagrafiche della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero** ⁽¹⁾**Evoluzione normativa**

⁽¹⁾ Rubrica sostituita dall'art. 1, comma 1 lett. n), d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126.

Il testo della rubrica era il seguente: «Formazione ed ordinamento dello schedario anagrafico della popolazione residente. Schedario degli italiani residenti all'estero (AIRE)».

20. Schede individuali. – 1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge o della parte dell'unione civile, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d'identità, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora ⁽¹⁾.

2. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e gli estremi del documento di soggiorno.

3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile.

3-bis. Per le parti dell'unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile ⁽³⁾.

4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente ⁽²⁾.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 3, comma 1 lett. c), punto 1), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5.

⁽²⁾ Articolo modificato dall'art. 15 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, dall'art. 1, comma 1, lett. h), del d.P.R. 30 luglio 2021, n. 154, e da ultimo, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. o), d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126.

(3) Comma inserito dall'art. 3, comma 1 lett. c), punto 2), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5.

21. Schede di famiglia – 1. Per ciascuna famiglia residente deve essere compilata una scheda di famiglia, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono ⁽¹⁾.

2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.

3. In caso di mancata indicazione dell'intestatario o di disaccordo sulla sua designazione, sia al momento della costituzione della famiglia, sia all'atto del cambiamento dell'intestatario stesso, l'ufficiale di anagrafe provvederà d'ufficio intestando la scheda al componente più anziano e dandone comunicazione all'intestatario della scheda di famiglia.

4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate altresì le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.

5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia ovvero per la cancellazione delle persone che ne fanno parte ⁽²⁾.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 1 comma 1 lett. p) n. 1 d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. Il testo del comma era il seguente: «Per ciascuna famiglia residente nel comune deve essere compilata una scheda di famiglia, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono».

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 1 comma 1 lett. p) n. 2 d.P.R. n. 126, cit. Il testo del comma era il seguente: «La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia o per trasferimento di essa in altro comune o all'estero».

22. ⁽¹⁾ Schede di convivenza. – 1. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, nella quale sono indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima ed a quelle dei conviventi, la specie e la denominazione della convivenza nonché il nominativo della persona che la dirige. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti.

2. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte.

3. La scheda di convivenza deve essere aggiornata alle mutazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi.

4. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per trasferimento di essa o all'estero.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1 comma 1 lett. q) d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. Il testo dell'articolo era il seguente: «1. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti. – 2. Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la denominazione della

convivenza ed il nominativo della persona che normalmente la dirige. – 3. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte. – 4. La scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi. – 5. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per trasferimento di essa in altro comune o all'estero».

⁽²⁾ Le parole «Istituto nazionale di statistica» sono state sostituite alle parole «Istituto centrale di statistica» dall'art. 1 comma 2 d.P.R. n. 126, cit.

23. ⁽¹⁾ Tenuta delle schede anagrafiche in formato elettronico. – 1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate, in formato elettronico, ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1 comma 1 lett. r) d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. Il testo dell'articolo, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i), d.P.R. 30 luglio 2012, n. 154, era il seguente: «23. (Conservazione delle schede anagrafiche nelle anagrafi gestite con elaboratori elettronici). – 1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate. – 2. Gli uffici anagrafici che utilizzano elaboratori elettronici devono adottare tutte le misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la disponibilità dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche dei cittadini».

[24. ⁽¹⁾ Ordinamento e collocazione delle schede individuali. – 1. Le schede individuali devono essere collocate in ordine alfabetico di cognome e nome dell'intestatario. È data facoltà all'ufficiale di anagrafe di raccogliere in schedari separati, per sesso.
2. Le schede degli stranieri devono essere collocate in uno schedario a parte.]

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 2 d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126, fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 2, ai sensi del quale «Fino al subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, il comune non transitato procede a tutti gli adempimenti anagrafici con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto [15 agosto 2015]. Le medesime disposizioni continuano, altresì, ad applicarsi agli adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed un comune non transitato».

[25. ⁽¹⁾ Ordinamento e collocazione delle schede di famiglia e di convivenza. – 1. Le schede di famiglia e di convivenza devono essere collocate in ordine alfabetico di area di circolazione e, per ciascuna area di circolazione, in ordine crescente di numero civico, scala, corte ed interno.]

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 2 d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126, fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 2, ai sensi del quale «Fino al subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, il comune non transitato procede a tutti gli adempimenti anagrafici con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2015). Le medesime disposizioni continuano, altresì, ad applicarsi agli adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed un comune non transitato».